

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

54° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 APRILE 1990

Presidenza del Presidente CASSOLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali» (1803)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni, con stralcio degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
ALIVERTI (DC), relatore alla Commissione	4, 11, 12 e <i>passim</i>
CISBANI (PCI)	35
FORNASARI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ..	4, 12, 16 e <i>passim</i>
GIANOTTI (PCI)	3, 4, 10 e <i>passim</i>
MANCIA (PSI)	42
VETTORI (DC)	40, 41

I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali» (1803)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni, con stralcio degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali» (1803).

Poichè nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale, passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge, che assumono una diversa numerazione dell'originaria, a seguito dello stralcio, già deliberato, degli articoli da 1 a 5. Il testo posto in votazione sarà quello convenuto alla conclusione dell'esame in sede referente. Ne do lettura:

TITOLO I

NORME PER GLI IMPIANTI IDROELETTRICI E PER GLI ELETTRODOTTI

Art. 1.

(Norme per gli impianti idroelettrici e per gli elettrodotti)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono emanate, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari in materia di procedure per le concessioni o le varianti di concessione di derivazione d'acqua per la produzione di energia elettrica, nonchè in materia di procedure per l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti.

2. Il regolamento di cui al comma 1, in coerenza con i principi generali desumibili dalla legislazione vigente in materia, fatto salvo l'intervento nelle procedure da parte delle amministrazioni competenti in base a tale legislazione, dovrà in particolare:

- a) prevedere che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizzi la costruzione dell'impianto, dopo aver verificato la necessità di energia elettrica che l'impianto da realizzare è destinato a soddisfare e la sua compatibilità con le previsioni del Piano energetico nazionale, redigendo apposito rapporto;
- b) confermare, per gli impianti idroelettrici, le dighe e gli elettrodotti di cui al presente articolo, l'efficacia delle autorizzazioni e concessioni che consentano l'inizio dei lavori, ottenute ai sensi delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento;
- c) semplificare e coordinare le procedure, anche eliminandone le duplicazioni;
- d) fissare termini perentori entro i quali ciascuna autorità dovrà adottare gli atti procedurali di propria competenza trascorsi i quali gli atti stessi si intendono adottati in senso favorevole;
- e) prevedere che in caso di pareri negativi o discordanti la decisione possa essere rimessa a un'apposita conferenza dei servizi convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate le norme del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle parti incompatibili con le norme del regolamento o sostanzialmente riprodotte nello stesso, ferma restando la loro vigenza per le concessioni relative a finalità diverse dalla produzione di energia elettrica.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2 sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:

«d) istituire una apposita conferenza dei servizi, da convocarsi da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito della quale, entro termini temporali perentori, ciascuna autorità competente concorre, avendo provveduto agli atti procedurali di propria competenza, alla deliberazione;».

GIANOTTI, BAIARDI, CARDINALE, CISBANI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

GIANOTTI. Signor Presidente, abbiamo presentato questo emendamento perchè avvertiamo l'esigenza di sveltire le procedure previste per le autorizzazioni relative agli impianti idroelettrici e agli elettrodotti. Infatti l'eventuale diniego a concedere l'autorizzazione o comunque le osservazioni che potrebbero venire da parte di una autorità implicherebbero la convocazione di un'apposita conferenza dei servizi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tra l'altro questa è l'unica circostanza in cui è previsto l'intervento della Presidenza del Consiglio.

In realtà ho il timore che ogni qualvolta ci saranno obiezioni da parte di un Ministro o di una regione alla costruzione di un elettrodotto o di una diga sarà necessaria la convocazione di tale conferenza da parte della Presidenza del Consiglio, per cui le procedure verranno rallentate anzichè accelerate.

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Si è prevista la convocazione della conferenza dei servizi da parte della Presidenza del Consiglio perchè in caso di contrasto tra due Dicasteri la mediazione potrebbe essere esercitata solo dal Presidente del Consiglio, che è *super partes*.

Pertanto esprimo parere contrario sull'emendamento.

Oltretutto con il presente articolo si delega il Ministro dell'industria a sottoporre al Presidente della Repubblica una proposta organica per la emanazione di un apposito decreto che regolamenti tutta la materia.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. L'emendamento presentato riprende l'originario testo del Governo, che è stato superato in sede referente dalla nuova formulazione che è oggi al nostro esame. Allo stato della nostra esperienza l'ipotesi formulata dalla Commissione mi sembra migliore: immaginare che la conferenza dei servizi possa essere convocata presso il Ministero dell'industria piuttosto che presso la Presidenza del Consiglio mi sembra rappresenti una variante subordinata rispetto alla norma stessa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Gianotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

(Valutazione di impatto ambientale)

1. Per la realizzazione delle dighe e degli altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole per fini idroelettrici, di altezza superiore a 10 metri o di capacità superiore a 100.000 metri cubi, si applicano le norme di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed i relativi provvedimenti di attuazione.

È approvato.

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

TITOLO II
IDROCARBURI E GEOTERMIA

Capo I

RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI IN TERRAFERMA,
NEL MARE TERRITORIALE E SULLA PIATTAFORMA CONTINENTALE

Art. 3.

(Permesso di prospezione)

1. Il permesso di prospezione è accordato, previa domanda da presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a persone fisiche o giuridiche che dispongano di capacità tecniche ed economiche adeguate.

2. Il permesso di prospezione è accordato a soggetti italiani o di altri Stati membri della Comunità economica europea, nonché, a condizioni di reciprocità, e soggetti di altri Paesi.

3. Il permesso di prospezione è accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, di concerto, per le rispettive competenze, con i Ministri dell'ambiente e della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale.

È approvato.

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

(Permesso di ricerca e qualifiche dei richiedenti)

1. Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato, previa domanda da presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a persone fisiche o giuridiche che dimostrino la necessaria capacità tecnica ed economica e possiedano o si impegnino a costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attività previste.

2. Il permesso di ricerca è accordato a soggetti italiani, o di altri Stati membri della Comunità economica europea, nonché, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

Art. 5.

(Conferimento del permesso di ricerca, sue dimensioni e durata)

1. Il permesso di ricerca è accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, di concerto, per le rispettive competenze, con i Ministri dell'ambiente e della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale.

2. L'area del permesso di ricerca deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non può comunque superare l'estensione di 100.000 ettari. Nell'area del permesso possono essere comprese zone adiacenti di terraferma e di mare. Possono essere accordati ad uno stesso soggetto, direttamente o indirettamente, più permessi di ricerca purchè l'area complessiva dei permessi accordati in terraferma non risulti superiore ad un milione di ettari. Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 26 e 69, ultimo capoverso, della legge 21 luglio 1967, n. 613.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora valuti che l'area richiesta non abbia dimensioni sufficienti e configurazione razionale in relazione alle finalità ottimali della ricerca, ha facoltà di non accordare il permesso di ricerca fino a quando non si renda possibile l'accorpamento dell'area stessa con aree finitime.

4. La durata del permesso è di sei anni.

5. Il titolare del permesso ha diritto a due successive proroghe di tre anni ciascuna, se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso stesso.

6. Al titolare del permesso può essere accordata un'ulteriore proroga qualora, alla scadenza definitiva del permesso, siano ancora in corso lavori di perforazione o prove di produzione per motivi non imputabili a sua inerzia, negligenza o imperizia. La proroga è accordata per il tempo necessario al completamento dei lavori e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Con il decreto di proroga è approvato il programma tecnico e finanziario particolareggiato relativo al nuovo periodo di lavori.

7. Al titolare del permesso che sia stato dichiarato decaduto o che abbia rinunciato volontariamente al permesso prima di aver assolto agli impegni di lavoro sottoscritti non può essere accordato un nuovo permesso per la stessa area se non dopo un quinquennio dalla cessazione del permesso precedente.

8. Il termine per l'inizio dei lavori da parte del titolare del permesso, da stabilirsi nel permesso stesso, non può essere superiore a dodici mesi dalla comunicazione del permesso per le indagini geologiche e a quarantotto mesi dall'inizio delle stesse, per le perforazioni.

9. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può prorogare termini di cui al comma 8, su tempestiva istanza del titolare del permesso che provi di non aver potuto rispettare i termini stessi per motivi tecnici o di altra natura, comunque a lui non imputabili, per il

tempo strettamente necessario al superamento delle cause e comunque non superiore ad un anno per l'inizio delle prospezioni e a due anni per l'inizio delle perforazioni.

10. Qualora nel corso del permesso di ricerca le amministrazioni competenti impongano al titolare del permesso particolari adempimenti che comportino la sospensione dell'attività di ricerca, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre con decreto, su istanza del titolare stesso, che il decorso temporale del permesso, ai soli fini del computo della durata dello stesso, resti sospeso per il tempo strettamente necessario per ottemperare agli adempimenti stessi. Correlativamente, per lo stesso periodo, sarà sospeso il relativo canone.

11. Le norme di cui ai commi da 5 a 10 si applicano anche ai permessi di ricerca in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

Art. 6.

(Rinvenimento di altre risorse naturali)

1. Agli obblighi dei titolari di permessi di ricerca, di cui all'articolo 9 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e all'articolo 22 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e con riferimento anche ai permessi già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiunti i seguenti:

a) comunicare all'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi o alla sezione competente, entro quindici giorni, il rinvenimento di fluidi geotermici, di falde idriche non salate, di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi;

b) porre in atto le misure eventualmente richieste dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa, ove occorra, con altri organi dello Stato interessati, ai fini della conservazione delle risorse naturali di cui alla lettera a), che per la loro natura o per l'entità del giacimento presentino un evidente interesse economico.

2. Ove il rinvenimento di risorse naturali dia luogo all'assegnazione di un titolo di sfruttamento minerario per tali sostanze a persona diversa dal titolare di permesso di ricerca che le ha rinvenute, questi ha diritto a ricevere dal nuovo titolare un indennizzo che, salvo accordo tra le parti, sarà determinato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di criteri che tengano conto, nei limiti eventualmente posti da criteri di economicità delle risorse stesse, degli oneri sostenuti per il rinvenimento.

È approvato.

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

Art. 7.

(Programma unitario di lavoro)

1. L'autorità amministrativa competente può autorizzare, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, la realizzazione di un programma unitario di lavoro nell'ambito di più permessi quando il particolare impegno tecnico e finanziario dei lavori programmati e l'omogeneità degli obiettivi rendano più razionale la ricerca su base unificata.

2. L'autorizzazione a realizzare i programmi unitari di lavoro rende privi di effetto gli impegni di lavoro e di spesa assunti precedentemente dai singoli titolari relativamente ai rispettivi permessi e può comportare l'adeguamento dell'impegno di spesa.

3. La mancata esecuzione, totale o parziale, del programma unitario di lavoro comporta la decadenza da tutti i permessi cui il programma stesso si riferisce.

4. La riduzione obbligatoria può essere operata, previo accordo degli interessati, su qualsiasi porzione delle aree cui si riferisce il programma unitario.

È approvato.

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

Art. 8.

(Concessione di coltivazione. Disposizioni generali)

1. Al titolare del permesso che, in seguito alla perforazione di uno o più pozzi, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi è accordata la concessione di coltivazione se la capacità produttiva dei pozzi e gli altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.

2. L'area della concessione deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto.

3. Su richiesta dei titolari dei permessi, può essere accordata un'unica concessione di coltivazione su un'area ricadente su due o più permessi adiacenti, quando ciò corrisponda alle esigenze di razionale sviluppo del giacimento scoperto. Per le stesse esigenze la concessione può estendersi ad aree non coperte da vincolo minerario.

4. All'istanza di concessione deve essere allegato il programma di sviluppo del giacimento.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 21 luglio 1967, n. 613, in materia di contitolarità si estendono alle concessioni di coltivazione, in quanto applicabili.

6. Le disposizioni dei commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 27 della legge 21 luglio 1967, n. 613 si applicano anche alle concessioni di coltivazione accordate in terraferma.

7. Ciascuno dei contitolari di una concessione di coltivazione ha diritto ad acquisire direttamente la proprietà di una parte dei prodotti dell'attività estrattiva da determinarsi d'accordo tra i contitolari stessi, con le modalità tra essi concordate. In assenza di accordo espresso, la parte di proprietà di ciascun contitolare corrisponde al valore della propria quota; con lo stesso criterio sono ripartiti i costi, le spese e gli oneri, anche se sostenuti dal rappresentante di cui all'articolo 18, secondo comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613, sulla base di un mandato senza rappresentanza, ferma la responsabilità solidale di tutti i contitolari della concessione nei confronti dei terzi.

8. I contitolari di una concessione di coltivazione hanno privilegio speciale sulla quota dei prodotti dell'attività estrattiva, di spettanza degli altri contitolari, per i crediti derivanti dal rapporto di contitolarità.

9. Il terzo comma dell'articolo 55 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è sostituito dai seguenti:

«Ove vengano offerti all'ENI idrocarburi gassosi estratti dal sottosuolo nazionale o dal sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, le condizioni di vendita sono fissate mediante trattativa diretta fra le parti.

Nella determinazione delle condizioni di vendita le parti dovranno tener conto del prezzo del gas di importazione, della qualità del gas, delle condizioni di fornitura, di un'adeguata remunerazione degli investimenti complessivi dei produttori e dei costi di esercizio da questi sostenuti, nonché delle eventuali infrastrutture di trasporto necessarie per l'allacciamento, se a carico dell'acquirente.

In caso di mancato accordo fra le parti, le condizioni di vendita saranno definite dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) sentite le parti».

È approvato.

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

Art. 9.

(Nuove tecnologie)

1. Qualora, a causa di difficoltà di ordine tecnico o di ubicazione, lo sviluppo o la coltivazione di un giacimento richiedano l'impiego di tecnologie non ancora acquisite all'esperienza industriale, l'attuazione prolungata di particolari prove o l'effettuazione di studi di fattibilità di rilevante impegno, può essere presentato dall'interessato, in luogo del prescritto programma di sviluppo, un programma provvisorio in cui siano indicati gli studi e le sperimentazioni necessarie, nonché il tempo necessario alla loro realizzazione.

2. L'esecuzione del programma provvisorio di cui al comma 1, con la fissazione del relativo periodo di realizzazione, è autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia.

3. Entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di cui al comma 2, l'interessato è tenuto a presentare, a pena di decadenza, il programma definitivo di sviluppo e di coltivazione nelle forme prescritte.

È approvato.

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

Art. 10.

*(Innovazione tecnologica nelle attività
di ricerca mineraria e coltivazione)*

1. Allo scopo di promuovere le attività di ricerca mineraria e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché lo sviluppo delle relative tecnologie, negli anni 1990, 1991 e 1992 possono essere concesse in via prioritaria le agevolazioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai progetti di ricerca mineraria o di coltivazione di rilevante impegno tecnologico. A tal fine il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) emana le necessarie direttive e definisce le modalità di accesso alle agevolazioni stesse.

2. Il carattere di rilevante impegno tecnologico è riconosciuto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, su documentata istanza, che può essere presentata insieme con la domanda di permesso o di concessione o successivamente.

Su questo articolo è stato presentato dai senatori Cardinale, Baiardi, Gianotti e Cisbani un emendamento tendente ad aggiungere al comma 1 il seguente periodo: «Le agevolazioni di cui al presente comma non sono cumulabili con quelle previste dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni e integrazioni».

GIANOTTI. Il fine dell'emendamento è quello di non cumulare le provvidenze della legge mineraria con quelle previste dal presente provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Cardinale e da altri senatori.

È approvato.

Metto quindi ai voti l'articolo 10 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

Art. 11.

(Vettoriamento del gas naturale)

1. Le società proprietarie di metanodotti provvederanno al vettoriamento nel territorio nazionale di gas naturale prodotto in Italia ed utilizzato in stabilimenti delle società produttrici, delle società controllate, delle società controllanti, o di società sottoposte al controllo di queste ultime, o per forniture all'Enel o alle imprese di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, che esercitano le attività di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Le società controllate sono quelle individuate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 3), del codice civile.

2. Il gas da vettoriare dovrà rientrare nel normale campo di intercambiabilità ed avere adeguate caratteristiche di trasportabilità e di contenuto di sostanze nocive. Il vettoriamento sarà effettuato compatibilmente con le capacità di trasporto, i programmi di sviluppo e i coefficienti di utilizzazione della rete di trasporto.

3. Le condizioni e il corrispettivo per il servizio di vettoriamento saranno concordati tra le parti tenendo conto di un'adeguata remunerazione degli investimenti, dei costi di esercizio, dei criteri in uso sui mercati europei del gas per la determinazione dei compensi di vettoriamento e dei conseguenti livelli, nonchè dell'andamento del mercato dell'energia. In caso di mancato accordo tra le parti, le condizioni e il corrispettivo saranno stabiliti dal CIP, sentite le parti.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Baiardi, Gianotti, Cisbani e Cardinale un emendamento tendente ad aggiungere, al comma 1, dopo le parole «6 dicembre 1962, n. 1643» il seguente capoverso: «Per questi due ultimi soggetti le società proprietarie di metanodotti provvederanno al vettoriamento anche del gas naturale acquistato all'estero».

GIANOTTI. L'emendamento riguarda in particolare l'Enel. Voi sapete che da tempo è aperta la questione relativa all'approvvigionamento di gas, che è la materia prima utilizzata dall'Enel in quantità crescente per produrre energia elettrica, approvvigionamento che l'Enel fa per proprio conto e non attraverso l'ENI.

La richiesta è sensata. È evidente che non avrebbe senso costruire una seconda rete di metanodotti per l'Enel, che quindi dovrebbe avvalersi degli attuali, gestiti dall'ENI e da altre imprese o di futuri impianti che potranno essere successivamente costruiti.

La legge che stiamo per approvare deve prevedere una tale possibilità, anche se non è detto che si realizzi.

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Per la verità non riesco a comprendere la portata dell'emendamento. Innanzitutto per il vettoriamento si fa riferimento alle società di cui al regio decreto n. 2578 del 1925, che riguarda le società di servizi gestite dai comuni e dalle

province, cioè quelle che prima della nazionalizzazione già avevano delle centrali di produzione di energia elettrica. Infatti il riferimento a queste società e agli scopi di cui al primo comma della legge istitutiva dell'Enel vuole indicare appunto le società municipalizzate o delle province che producono energia elettrica. Per queste società comunali che producono energia elettrica, che non fanno distribuzione del gas, si dice che, se proprietarie di metanodotti, provvederanno anche al vettoriamento del gas naturale acquistato all'estero: se cioè esse utilizzano il gas naturale per la produzione di energia elettrica possono anche vettoriarlo.

Non so se l'emendamento sottenda o meno qualche esigenza o interesse, tuttavia il problema non è marginale, anche perchè non ci si riferisce alle società che gestiscono la distribuzione del gas e che quindi hanno come compito istituzionale quello della distribuzione del gas domestico, ma alle società che gestiscono centrali per la produzione di energia elettrica. Queste potrebbero vettoriare gas naturale che acquistano direttamente all'estero per utilizzarlo nelle proprie centrali, senza usufruire dei metanodotti che esistono nel territorio comunale o provinciale. Francamente questa mi sembra una complicazione e sono quindi contrario all'emendamento.

GIANOTTI. L'articolo 11 recita: «Le società proprietarie di metanodotti provvederanno al vettoriamento nel territorio nazionale di gas naturale prodotto in Italia ed utilizzato in stabilimenti delle società produttrici, delle loro controllate... o per forniture all'Enel o alle imprese di cui al testo unico...».

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Però si dice anche «... che esercitano le attività di cui all'articolo 1».

GIANOTTI. Nell'emendamento si stabilisce però che: «Per questi due ultimi soggetti le società proprietarie di metanodotti provvederanno al vettoriamento...», comprendendosi così anche l'Enel.

Dato che il comma 2 prevede una serie di limitazioni, se l'Enel è in grado come grande consumatore di stipulare all'estero contratti di acquisto di gas naturale a condizioni migliori di quelle fornite dall'ENI non vedo perchè si debba inibire questa possibilità. Inoltre, se anche delle aziende municipalizzate fossero in grado di farlo, non vedo perchè si dovrebbe inibire anche questa possibilità.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il parere contrario del Governo su questa proposta è legato al criterio di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse nazionali, che verrebbe meno con questa diversa formulazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Baiardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura:

Art. 12.

(Normativa di raccordo e disciplinari-tipo)

1. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, sono determinate le norme transitorie destinate a garantire la continuità operativa nel settore petrolifero e approvati nuovi disciplinari-tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di cui al presente Capo.

È approvato.

Passiamo all'articolo 13. Ne do lettura:

Art. 13.

(Norme abrogate)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:

a) articoli 2, commi primo e secondo; 3, commi primo e secondo; 6, 7 e 13 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazioni;

b) articoli 9; 16, primo comma; 17, terzo comma; 19, primo, quinto e sesto comma; 20, primo, secondo e quinto comma; 21, primo e secondo comma; 27, primo, secondo e settimo comma; e 55, secondo comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613, e successive modificazioni.

È approvato.

Passiamo all'articolo 14. Ne do lettura:

Capo II

RICERCA E COLTIVAZIONE GEOTERMICA

Art. 14.

(Ricerca e coltivazione geotermica)

1. Alla domanda di permesso di ricerca di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, ed alla richiesta di concessione di coltivazione di cui all'articolo 11 della medesima legge deve essere

allegato un impegno del richiedente all'effettuazione della rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a seguito di eventuale incidente o di sistemazione idrogeologica e di risanamento paesistico a seguito dei lavori.

2. Il rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni di coltivazione di cui al comma 1 è subordinato alla prestazione da parte degli interessati di garanzie patrimoniali reali o personali, in relazione all'entità dei lavori programmati per l'adempimento degli impegni di cui al comma 1.

3. I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla loro originaria scadenza e per la loro originaria estensione e configurazione dell'area, a meno che il titolare non ne chieda la modifica o non abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dai permessi o dalle concessioni stesse.

È approvato.

Passiamo all'articolo 15. Ne do lettura:

Capo III

NUOVE NORME IN MATERIA DI LAVORAZIONE DI OLI MINERALI E AUTORIZZAZIONE DI OPERE MINORI

Art. 15.

*(Concessione per lavorazione o deposito di oli minerali
ed autorizzazione per opere minori)*

1. Sono soggette a concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Regione interessata, la costruzione e la gestione di:

- a) nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali;
- b) nuovi impianti che amplino la capacità di lavorazione stabilita dal decreto di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a) già esistenti;
- c) nuovi depositi di oli minerali, di capacità superiore a 100.000 metri cubi, non compresi nei decreti di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a);
- d) nuove opere che incrementino la capacità di stoccaggio dei depositi di cui alla lettera c) già esistenti, in misura superiore al 30 per cento della capacità autorizzata anche se l'ampliamento è realizzato per fasi. Restano soggetti a concessione gli impianti per lo stoccaggio di gas di petrolio liquefatti e gas naturale liquefatto.

2. Sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la costruzione e la gestione di nuovi impianti che non amplino la capacità di lavorazione di oli minerali, di nuovi serbatoi di stoccaggio di oli minerali annessi ai

medesimi stabilimenti, nonchè delle opere di cui al comma 1 di dimensioni inferiori a quelle ivi previste.

È approvato.

Passiamo all'articolo 16. Ne do lettura:

Art. 16.

(Procedure di concessione e autorizzazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono emanate, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari in materia di procedure per le concessioni e le autorizzazioni di cui all'articolo 15.

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 dovrà in particolare:

a) fare salvi gli obblighi derivanti dalle vigenti normative di sicurezza e di tutela ambientale;

b) fissare termini perentori entro i quali ciascuna autorità dovrà adottare gli atti procedurali di propria competenza, trascorsi i quali gli atti stessi si intendono adottati in senso favorevole;

c) regolamentare le autorizzazioni all'inizio dei lavori di costruzione degli impianti nonchè al loro esercizio provvisorio;

d) determinare i casi nei quali la procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, si intende soddisfatta quando siano stati espletati gli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni e integrazioni;

e) provvedere all'aggiornamento della composizione e delle funzioni ed alla determinazione delle modalità di funzionamento della Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera, di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 1953, e successive modificazioni, anche in riferimento ai compiti di cui al successivo articolo 18 della presente legge;

f) stabilire norme transitorie per la definizione delle procedure di autorizzazione o concessione già in corso.

3. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono abrogate le vigenti norme in materia di concessioni ed autorizzazioni richiamate dall'articolo 15, nonchè le norme procedurali incompatibili con il regolamento o sostanzialmente riprodotte nello stesso.

A questo articolo è stato presentato da senatori Cisbani, Baiardi, Gianotti e Cardinale un emendamento con il seguente testo:

Al comma 2, punto b) introdurre tra le parole: «ciascuna autorità» e «dovrà adottare», le seguenti parole: «, compresa la Regione interessata».

Invito i presentatori ad illustrarlo.

GIANOTTI. Signor Presidente, il comma 1 dell'articolo 15 stabilisce che: «Sono soggette a concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Regione interessata, la costruzione e la gestione...». Il vincolo del parere delle regioni è cosa di non poco conto a nostro avviso, soprattutto se si tiene conto che, in sede referente, la maggioranza ha respinto tutti i nostri emendamenti volti a coinvolgere anche le regioni.

Il comma 3 dell'articolo 16 stabilisce invece che dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica saranno abrogate le norme richiamate dall'articolo 15 della presente legge: si presume pertanto che le norme richiamate dall'articolo 15 saranno in vigore soltanto per sei mesi.

Si tenga altresì conto che nell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 23 agosto 1988 non c'è alcun riferimento alle regioni. Per questo motivo riteniamo opportuno introdurre nell'articolo 16 un riferimento alla regione, proprio per non limitare la valenza della norma prevista all'articolo 15 solo a quei sei mesi necessari per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica.

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Trattandosi di autorizzazione per il deposito di oli minerali le regioni hanno già una loro competenza. Tuttavia la precisazione richiesta dal collega Gianotti può essere inserita nella norma.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Cisbani e da altri senatori all'articolo 16.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 17. Ne do lettura:

Art. 17.

(Recepimento delle direttive comunitarie)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, assume le iniziative legislative necessarie ai fini del recepimento delle direttive comunitarie concernenti la disciplina del settore petrolifero.

È approvato.

Passiamo all'articolo 18. Ne do lettura:

Art. 18.

(Agevolazioni finanziarie per il rinnovamento tecnologico nelle raffinerie e nei depositi di oli minerali)

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo delle tecnologie nel settore della lavorazione di oli minerali, in modo da portare gli impianti sui livelli dei migliori *standard* di efficienza europei, negli anni 1990, 1991 e 1992 possono essere concesse in via prioritaria, previo parere della Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera di cui all'articolo 16, le agevolazioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai progetti per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la riattivazione o la ristrutturazione di depositi e impianti per la lavorazione di oli minerali che comportino l'adozione di tecnologie dirette a realizzare processi di raffinazione e di conversione volti a ridurre al minimo le emissioni inquinanti, alla produzione di combustibili meno inquinanti e facilitare lo smaltimento dei rifiuti. Alle agevolazioni finanziarie previste dal presente comma sono ammessi i progetti per la costruzione di nuovi impianti costieri destinati alla rigassificazione di gas metano e allo stoccaggio di gas di petrolio liquefatti. A tal fine il CIPE emana le necessarie direttive e definisce le modalità di accesso alle agevolazioni stesse.

2. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'ammissibilità dei progetti di cui al comma 1 alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati dall'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nonchè all'aumento di un quinto del contributo in conto capitale ai sensi dell'articolo 69, comma quarto, del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, il penultimo e ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 18 stabilisce che: «Alle agevolazioni finanziarie previste dal presente comma sono ammessi i progetti per la costruzione di nuovi impianti...». Dalla relazione del Governo al disegno di legge risulta evidente che l'intenzione è di sostenere gli interventi relativi ai progetti e non gli interventi di natura cartacea. Pertanto il Governo ritiene opportuno sostituire alla parola: «progetti» la parola: «impianti».

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. In questo caso per progetti si intendono proposte.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. A mio avviso, sarebbe opportuno sopprimere il riferimento ai progetti dicendo: «Alle agevolazioni finanziarie previste dal presente comma sono ammessi i nuovi impianti...».

PRESIDENTE. Nel testo dell'articolo è contenuto poi un errore nell'ultimo periodo del primo comma, dove si parla di CIPE anzichè di CIPI, che è invece l'organismo competente ad emanare gli atti previsti dall'articolo.

Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento del Governo, tendente a sopprimere, al primo comma, dopo le parole «legge 17 febbraio 1982, n. 46» le parole: «ai progetti», e dopo le parole «Alle agevolazioni finanziarie previste dal presente comma sono ammessi i», le altre: «progetti per la costruzione di».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento da me presentato, tendente a sostituire, nell'ultimo periodo del comma 1 la parola «CIPE» con la parola «CIPI».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18 nel suo insieme, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 19. Ne do lettura:

Art. 19.

(Scorte di riserva di prodotti petroliferi)

1. A decorrere dal 1° marzo 1991, tutti coloro che, nel corso dell'anno precedente, abbiano immesso al consumo nel mercato interno prodotti petroliferi finiti, derivanti sia da lavorazione nelle raffinerie nazionali, sia da importazioni, sono tenuti all'obbligo della scorta di riserva delle seguenti categorie di prodotti:

- a) benzine per autoveicoli e carburanti per aerei (benzina per aerei, carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo benzina);
- b) gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante e carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo cherosene;
- c) oli combustibili.

2. L'immissione al consumo è desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine. Sono compresi i prodotti destinati ad usi esenti dall'imposta di fabbricazione o dalla sovrimposta di confine.

3. L'ammontare complessivo delle scorte di riserva delle categorie di prodotti petroliferi di cui al comma 1 non può essere inferiore a quello corrispondente a novanta giorni del consumo nazionale delle stesse categorie di prodotti da calcolarsi con riferimento all'anno precedente. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato istituisce con proprio decreto, nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un Comitato che assolverà il compito di gestire le scorte di riserva di prodotti petroliferi, così come definite

dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1986, n. 61. In tale Comitato dovranno essere rappresentati tutti gli operatori titolari di concessione e gli importatori.

4. Il Comitato di cui al comma 3 dovrà tener conto della distribuzione geografica e, quindi, dell'immediato utilizzo delle scorte in caso di calamità, nonché di un'equa ripartizione degli oneri, di una gestione economica del sistema con trasparenza delle operazioni ed assicurare una giacenza di prodotti finiti del 50 per cento dell'obbligo totale di scorta. I criteri di convertibilità del rimanente 50 per cento delle scorte di prodotti finiti in scorte di greggio o semilavorati sono definiti da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, su proposta del Comitato. Nell'ambito delle competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il decreto fisserà altresì la struttura, i compiti specifici ed il regolamento di funzionamento del Comitato. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce annualmente al Parlamento in merito all'attività del Comitato.

5. Il primo e secondo comma dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1986, n. 61, sono abrogati.

È approvato.

Passiamo all'articolo 20. Ne do lettura:

TITOLO III

NORME PER GLI AUTOPRODUTTORI E PER LE IMPRESE ELETTRICHE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 20.

(Norme per gli autoproduttori e per le imprese elettriche degli enti locali)

1. Il terzo capoverso del numero 6) dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è sostituito dai seguenti:

«È consentita alle imprese, con le modalità di cui ai due successivi capoversi, la produzione di energia elettrica per uso proprio o per la cessione all'Enel e, in caso di imprese costituite in forma societaria, per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima società controllante, con ammissione di scambi e cessioni tra queste ultime, individuate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 3), del codice civile.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza l'autoproduzione di energia elettrica da parte dei soggetti di cui al capoverso precedente, per i fini ivi previsti, attraverso impianti esistenti, ripotenziamento di impianti esistenti o nuovi impianti, tenendo conto della compatibilità con le finalità di interesse generale proprie del servizio pubblico e della corrispondenza ad esigenze di natura economico-produttiva del collegamento tra le società di cui al

capoverso precedente, anche in relazione ad esigenze non attinenti a nuovi piani produttivi.

Tutta la produzione di energia elettrica che eccede la eventuale quota consumata dallo stesso produttore dovrà essere ceduta all'Enel. A tal fine i soggetti di cui al terzo capoverso potranno stipulare con l'Enel convenzioni per la cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi ed il vettoriamento dell'energia elettrica, secondo le condizioni indicate in apposite direttive vincolanti emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione alla possibilità tecnica delle suddette operazioni ed alle esigenze del servizio pubblico espletato dall'Enel; in ogni caso il prezzo di cessione all'Enel non potrà essere superiore a quello stabilito dal regime tariffario nel quale rientra l'impresa o una sua consociata. In caso di mancato accordo fra le parti i prezzi relativi alle suddette convenzioni sono stabiliti dal CIP».

2. Restano valide le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni dalla legge 16 maggio 1980, n. 178, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - 1. L'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, nelle aziende agricole, commerciali, artigianali, industriali, nonché negli ospedali e nelle case di cura, non sono soggetti all'autorizzazione prevista dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni e integrazioni, purchè siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali.

2. Non sono altresì soggetti all'autorizzazione prevista dalla legge di cui al comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo, di potenza nominale non superiore a 500 kW, purchè siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali».

4. È abrogato l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, come modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

A questo articolo sono stati presentati dal relatore due emendamenti.

Il primo tendente a sopprimere, al comma 1, quarto capoverso, le seguenti parole: «o una sua consociata».

Il secondo tendente a sostituire, al comma 1, al primo periodo del quarto capoverso, le parole «dovrà essere ceduta all'Enel» con le seguenti: «sarà acquistata dall'Enel».

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Abbiamo stabilito che le agevolazioni tariffarie concesse alle aziende per la produzione di determinati prodotti non debbano costituire diritto delle imprese di avere, in caso di cessione o di acquisizione da parte dell'Enel, dell'energia elettrica residua, una tariffa superiore a quella da loro stesse corrisposta all'Enel. Questo era il criterio.

Non abbiamo fatto, per la verità, una distinzione della tipologia delle imprese, parlando genericamente di «impresa», però abbiamo aggiunto la precisazione «o sua consociata». Tuttavia ci è stato fatto rilevare che una tale precisazione potrebbe creare qualche problema e indurre in equivoci e quindi si presenta opportuna la sua soppressione.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Una lettura più attenta di questo articolo, in connessione con il successivo articolo 22 relativo alle fonti rinnovabili, fa ritenere opportuna una precisazione. Nel testo dell'articolo 20 si dice: «in ogni caso il prezzo di cessione...» e ciò potrebbe far intendere applicato questo divieto anche in ordine all'articolo 22. Ritengo sia questo il punto rilevante della questione.

Circa gli aspetti più specifici, inviterei il relatore a ritirare l'emendamento per permettere una valutazione più puntuale nell'altro ramo del Parlamento.

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Accolgo l'invito del Governo e ritiro l'emendamento.

Il secondo emendamento da me presentato si illustra da sè. La attuale terminologia è abbastanza impropria.

In questo modo non viene stabilito solo che l'energia residua viene ceduta all'Enel ma anche che l'Enel è tenuto all'acquisizione di tale energia.

GIANOTTI. Sono d'accordo con il senso dell'emendamento perchè la legge prevede che l'autoproduttore possa produrre molto di più e che le eccedenze possano essere cedute solo all'Enel. Se non stabiliamo l'obbligo per l'Enel di ritirare tali eccedenze, torniamo alla situazione preesistente.

PRESIDENTE. Mi sembra più opportuna la disposizione prevista nel testo.

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, preferisco non insistere sull'emendamento, dato che una sua approvazione comporterebbe in effetti la riformulazione della norma.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Si è dimenticato di prevedere la comunicazione all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione: infatti non avremmo la possibilità di reperire alcuna informazione se non ci fosse questa forma di comunicazione. Propongo pertanto di aggiungere il seguente comma all'articolo 10 così come risulta modificato dal comma 3 dell'articolo 20. «I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui ai commi 1 e 2 devono darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20 nel suo insieme, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 21. Ne do lettura:

Art. 21.

(Società commerciali, aziende municipalizzate ed altri enti pubblici di produzione o distribuzione di energia elettrica)

1. In mancanza di accordo tra le parti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Enel e le aziende municipalizzate, dispone con proprio decreto la concessione di cui all'articolo 4, numero 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, dall'Enel alle aziende municipalizzate che abbiano presentato nei termini prescritti la relativa richiesta.

2. Le società, le aziende e gli enti abbiano per oggetto anche la distribuzione di energia elettrica devono sottoporre a società di revisione i rispettivi bilanci redatti conformemente al modello tipo stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione dei modelli allegati alla legge 4 marzo 1958, n. 191, e devono trasmetterli entro trenta giorni dall'approvazione alle Regioni nel cui territorio insistono le reti di distribuzione e all'Enel, che li inviano, entro i successivi novanta giorni, corredati da una propria relazione, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini dell'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge 4 marzo 1958, n. 191.

3. Per i bilanci riferiti agli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, le società, le aziende e gli enti di cui al medesimo comma 2 ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove non vi abbiano già provveduto, non sono più tenuti agli adempimenti previsti dalla legge 4 marzo 1958, n. 191.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Modificare il titolo nel seguente modo:

«(Società commerciali e imprese elettriche degli enti locali)».

BAIARDI, GIANOTTI, CARDINALE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le concessioni, di cui all'articolo 4, numero 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono rilasciate dall'Enel, previo accordo tra l'Enel e gli enti locali o loro aziende speciali in ordine all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1 della suddetta legge. In mancanza dell'accordo tra le parti, entro un anno dalla data di entrata in vigore

della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Enel o le imprese elettriche degli enti locali, dispone la concessione dell'Enel alle imprese elettriche degli enti locali che abbiano presentato nei termini prescritti la relativa richiesta».

GIANOTTI, BAIARDI

I commi 2 e 3 sono sostituiti con il seguente:

«2. È abrogata la legge 4 marzo 1958, n. 191».

GIANOTTI, BAIARDI

GIANOTTI. Il primo emendamento è di coordinamento. Dal momento che il titolo III è «Norme per gli autoproduttori e per le imprese elettriche degli enti locali» sembra opportuno usare la medesima terminologia.

Il secondo emendamento è invece più rilevante. L'articolo 21 recita: «In mancanza di accordo tra le parti... il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Enel e le aziende municipalizzate, dispone con proprio decreto la concessione di cui all'articolo 4, numero 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643...», ma nel testo non c'è alcun punto in cui si parli di accordo tra le parti.

Quindi è necessario introdurre, prima dell'intervento di supplenza del Ministro, la figura dell'accordo tra l'Enel e le aziende degli enti locali per la concessione.

Il terzo emendamento tende a sostituire i commi 2 e 3, in quanto essi sono contraddittori e si rifanno ad una legislazione ormai superata. C'è, infatti, un decreto ministeriale, il n. 4280, che istituisce il collegio dei revisori per tutte le aziende municipalizzate o simili l'obbligo di relazione sui bilanci e sull'andamento economico-finanziario, nonché l'obbligo della certificazione. In questo caso lo stesso tipo di imprese si troverebbe a dover ripetere per due volte la medesima attività.

La nostra proposta, quindi, è di sopprimere i due commi rifacendosi al decreto ministeriale n. 4280 e suoi aggiornamenti.

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Circa il primo emendamento il parere del relatore è favorevole, anche se con la dizione «altri enti pubblici» si voleva dire che non necessariamente dovevano essere enti locali, ma poteva trattarsi anche di società miste.

Per quanto concerne il secondo emendamento, il fatto che non vi sia una norma che prescriva l'accordo tra le parti non significa che non si possa iniziare l'articolo dicendo: «In mancanza di accordo tra le parti». Si dà atto che vi sono trattative che possono intercorrere tra le parti che non sono rilevanti per il Ministero vigilante e quindi possono benissimo esistere. Solo nel caso di mancanza di accordo interviene il Ministero. Quindi il mio parere è contrario all'emendamento.

Quanto all'ultimo emendamento, in cui si prevede l'abrogazione della legge n. 191, desidero far rilevare che al terzo comma si dice che le società, le aziende e gli enti non sono più tenuti agli adempimenti

previsti da tale legge. Quindi, qualora ottemperino alle nuove forme di certificazione per ciò stesso la legge n. 191 non ha più effetto.

GIANOTTI. Francamente non comprendo come si possa far riferimento in un testo legislativo alla possibilità di intervenire in supplenza di accordi non previsti in alcuna parte.

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Ho l'impressione che l'emendamento soddisfi un'esigenza di estetica più che di sostanza. Non sono contrario all'emendamento, ma non mi sembra necessario.

GIANOTTI. Senatore Aliverti, lei mi insegna però che la forma è fondamentale nella norma: quindi, proprio perchè l'emendamento non modifica la sostanza del testo del Governo, insisto perchè sia accolto.

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Mi rimetto al Governo.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. In verità non colgo la valenza della questione. L'obiettivo del Governo è di avere in qualche modo il controllo sulla corretta gestione di tutte le imprese che svolgono questo servizio pubblico.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento, presentato dal senatore Baiardi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento, presentato dai senatori Gianotti e Baiardi.

Non è approvato.

Metto ai voti il terzo emendamento, presentato dai senatori Gianotti e Cardinale.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 21 nel suo insieme, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 22. Ne do lettura:

Art. 22.

(Regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e assimilate)

1. La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano fonti di energia considerate rinnovabili o assimilate, ai sensi

delle leggi vigenti, e la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti combinati di energia e calore, non sono soggette alla riserva disposta in favore dell'Enel dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e alle autorizzazioni previste dalla normativa emanata in materia di nazionalizzazione di energia elettrica.

2. I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui al comma 1 devono darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

3. Qualora gli impianti di cui al comma 1 siano di proprietà o gestiti da Regioni, comuni, province, loro consorzi o associazioni, sia direttamente sia tramite lo aziende speciali o società consortili tra imprese, consorzi o società consortili tra imprese private, ovvero tra imprese private e gli altri soggetti di cui al presente comma, i limiti di potenza sono determinati dalle esigenze della produzione di calore.

4. L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo è ceduta all'Enel.

5. La cessione, lo scambio e il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo sono regolati da apposite convenzioni con l'Enel in conformità ad una convenzione tipo approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le Regioni.

6. Il prezzo della cessione, dello scambio, della produzione per conto terzi di vettoriamento e di permuta, solo che si tratti di rapporti tra soggetti privati, è fissato da apposita convenzione stipulata tra l'Enel e le associazioni di categoria. In caso di mancato accordo, tali prezzi sono stabiliti dal CIP assicurando un prezzo incentivante nel caso di nuova produzione di energia elettrica ottenuta da fonti energetiche rinnovabili.

7. È abrogato l'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

8. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge n. 940 del 1966, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi della normativa vigente con potenza non superiore a 20 kW vengono esclusi dal pagamento dell'imposta e dalla categoria di officina elettrica, in caso di funzionamento in servizio separato rispetto alla rete pubblica.

Su questo articolo sono stati presentati dal relatore i seguenti emendamenti:

Il comma 3 è soppresso.

In subordine, aggiungere le seguenti parole: «La disposizione di cui al presente comma si applica esclusivamente agli enti pubblici».

Al comma 4 sostituire le parole: «cedute all'Enel» con le seguenti: «acquisita dall'Enel».

Al comma 6, dopo le parole: «scambio dell'energia», inserire le seguenti: «prodotta dagli impianti di cui al presente articolo».

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, il Governo intende proporre altresì una modifica di carattere formale: al comma 1, dopo le parole: «delle leggi vigenti, e» aggiungere le parole: «in particolare».

Questa modifica si rende necessaria per chiarire che la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano fonti di energia considerate rinnovabili o assimilate non è ricompresa nell'articolo 20 del disegno di legge.

Propongo altresì la soppressione del comma 3.

PRESIDENTE. Si potrebbe fare riferimento alla legge n. 308 del 1982, quindi presento un emendamento in tal senso.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Nel testo dell'articolo 20 si era introdotta la produzione per conto terzi, che in questo articolo non figura. Proporrei, quindi, di inserire un tale riferimento per ragioni di omogeneità. Altrimenti si avrebbe la contraddizione che nell'articolo 20, dove definiamo un ambito più ristretto, facciamo riferimento alla produzione per conto terzi, mentre nell'articolo 22, che vogliamo potenziare al limite della non convenienza, non mettiamo tale richiamo.

GIANOTTI. Non comprendo l'utilità di questa modifica. Infatti, cessione, scambio e vettoriamento o sono all'interno di società controllate, o collegate, e così via, ed allora è del tutto evidente che si tratta di cessione, scambio e vettoriamento già regolati da precedenti articoli, oppure sono per conto terzi, fornitura ad altri, quindi già oggettivamente rientrano in questi articoli. Non vedo, quindi, cosa potrebbe cambiare.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. A mio parere si creerebbe una disparità di lettura quasi che si togliesse all'articolo 22 qualcosa che riteniamo ammissibile all'articolo 20.

GIANOTTI. Nell'articolo 20 si comprendono anche gli scambi interni al complesso di aziende collegate, mentre all'articolo 22 si considera solo la parte ceduta all'esterno.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Circa l'emendamento del relatore al comma 6, mi sembrerebbe migliore la seguente formulazione: «prodotta dagli impianti di cui al comma 1». Propongo, altresì, di aggiungere, al comma 5, dopo le parole «lo scambio» le parole: «la produzione per conto terzi» e al comma 6, dopo le parole «dello scambio» le altre: «della produzione per conto terzi».

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo, mentre ritiro l'emendamento al comma 4.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento da me presentato tendente a sostituire, al comma 1, le parole «ai sensi delle leggi vigenti» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 308».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del Governo tendente ad aggiungere nel comma 1, dopo le parole «ai servizi delle leggi vigenti, e», le altre: «in particolare».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, soppressivo del terzo comma.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento, presentato dal relatore, tendente ad inserire, al comma 6, dopo le parole «scambio dell'energia» le seguenti: «prodotta dagli impianti di cui al comma 1».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento, presentato dal Governo, tendente ad aggiungere, al comma 5, dopo le parole «lo scambio» le seguenti: «la produzione per conto terzi».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento, presentato dal Governo, tendente ad aggiungere, al comma 6, dopo le parole «dello scambio» le parole: «della produzione per conto terzi».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22, nel suo insieme che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 22.

(Regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e assimilate)

1. La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano fonti di energia considerate rinnovabili o assimilate, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e in particolare la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti combinati di energia e calore, non è soggetta alla riserva disposta in favore dell'Enel dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni e integrazioni, e alle autorizzazioni previste dalla normativa emanata in materia di nazionalizzazione di energia elettrica.

2. I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui al comma 1 devono darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

3. L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo è ceduta all'Enel.

4. La cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi e il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo sono regolati da apposite convenzioni con l'Enel in conformità ad una convenzione tipo approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le Regioni.

5. Il prezzo della cessione, dello scambio, della produzione per conto terzi di energia prodotta dagli impianti di cui al comma 1 e dei relativi servizi di vettoriamento e di permuta, salvo che si tratti di rapporti tra soggetti privati, è fissato da apposita convenzione stipulata tra l'Enel e le associazioni di categoria. In caso di mancato accordo, tali prezzi sono stabiliti dal CIP assicurando un prezzo incentivante nel caso di nuova produzione di energia elettrica ottenuta da fonti energetiche rinnovabili.

6. È abrogato l'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

7. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 31 ottobre 1966, n. 940, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi della normativa vigente con potenza non superiore a 20 kW vengono esclusi dal pagamento dell'imposta e dalla categoria di officina elettrica, in caso di funzionamento in servizio separato rispetto alla rete pubblica.

È approvato.

Passiamo all'articolo 23. Ne do lettura:

Art. 23.

(Autoproduzione di energia da parte di consorzi)

1. All'interno di consorzi e società consortili fra imprese e fra dette imprese, consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, aziende speciali degli enti locali e società concessionarie di pubblici servizi dagli stessi assunti, limitatamente ad esigenze di autoproduzione, ovvero aziende speciali di cui all'articolo 4, numero 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è consentita, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilasciabile sulla base di criteri di economicità e di valutazione delle esigenze produttive, la libera circolazione dell'energia elettrica prodotta a mezzo degli impianti di cui all'articolo 22 della presente legge.

2. Qualora il calore prodotto in cogenerazione sia ceduto a reti pubbliche di riscaldamento, le relative convenzioni devono essere stipulate sulla base di una convenzione tipo approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le Regioni.

3. Il CIP determina i prezzi massimi del calore prodotto in cogenerazione da cedere, secondo quanto previsto nel comma 2, tenendo conto dei costi del combustibile, del tipo e delle caratteristiche delle utenze.

È approvato.

Passiamo all'articolo 24. Ne do lettura:

Art. 24.

(Diritto di prelazione sulle concessioni idroelettriche)

1. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'Enel, ai sensi dell'articolo 4, numeri 6) e 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni per le quali l'Enel abbia manifestato la volontà di non avvalersi della facoltà di subingresso di cui al combinato disposto del terzo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, a condizione che abbiano eseguito le variazioni di cui al secondo comma dell'articolo 49 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. Restano salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dal testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dalle relative norme di attuazione.

3. È abrogato l'articolo 17 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

4. Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel, ai sensi dell'articolo 2, commi primo, secondo e terzo della legge 7 agosto 1982, n. 529, ad avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1, comma primo, della legge stessa e di conseguente prolungamento delle concessioni, le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie, i canali adduttori delle acque, le condotte forzate e di scarico restano in proprietà delle imprese elettriche degli enti locali e delle imprese autoproduttrici di energia elettrica titolari delle relative concessioni di derivazione idroelettrica sino al nuovo termine che sarà assegnato all'utenza.

5. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1982, n. 529, si applica, oltre ai soggetti indicati nel primo comma della medesima legge, anche alle imprese autoproduttrici.

È approvato.

Passiamo all'articolo 25. Ne do lettura:

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 25.

*(Pagamento differito dell'imposta di fabbricazione
sui prodotti petroliferi)*

1. L'articolo 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - 1. Il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi ed il pagamento dei diritti doganali all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27.09, 27.10, 27.11, escluso il gas metano, 27.12 e 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali possono essere dilazionati, senza pagamento di interessi, per un periodo non superiore a trenta giorni.

2. La disposizione del comma 1 ha effetto fino al 31 dicembre 1996.

3. In caso di ritardato pagamento dell'imposta di fabbricazione dilazionata ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 393, e l'interesse di mora previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388, e successive modificazioni».

2. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ha effetto a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. Nei casi di cumulo del pagamento differito di cui al comma 1 con il pagamento periodico dei diritti doganali previsto dall'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, la dilazione totale non può comunque superare i trenta giorni.

4. Il primo comma dell'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri diritti e tributi che si riscuotono in dogana si applica l'interesse del 18 per cento annuo commisurato all'importo dei diritti stessi. L'interesse si computa per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile».

5. L'articolo 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 93. - 1. In occasione del rimborso di diritti doganali indebitamente corrisposti, ovvero della restituzione di somme assunte in deposito dalla dogana a qualsiasi titolo per le quali sia venuta meno la ragione del deposito, spetta al contribuente sui relativi importi l'interesse nella misura prevista al primo comma dell'articolo 86, da computarsi per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui sia stata presentata la domanda, rispettivamente, di rimborso o di restituzione».

Su questo articolo è stato presentato dal senatore Gianotti e da altri senatori, il seguente emendamento:

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: « , senza pagamento di interessi».

GIANOTTI, BAIARDI, CISBANI

GIANOTTI. Vorrei far presente che da tempo le compagnie petrolifere insistevano affinché la dilazione del pagamento di queste imposte fosse spostata da 15 a 30 giorni, sostenendo che la dilazione di 15 giorni le poneva in una posizione molto svantaggiosa rispetto alle compagnie straniere.

Ancora oggi non sono in grado di sapere se questo spostamento della dilazione sia giusto o sbagliato; quello di cui mi rendo conto però è che in questo modo si stabilisce un trasferimento dalle casse dello Stato alle casse delle società petrolifere che ammonta a diverse centinaia di miliardi all'anno.

Ma al di là dei termini previsti per la dilazione, con l'articolo 25 si stabilisce che non dovranno essere pagati gli interessi per tali dilazioni, innovando così rispetto al disposto dell'articolo 12 della legge n. 873 del 1982 che non faceva assolutamente riferimento all'esenzione dal pagamento degli interessi.

Per questo motivo proponiamo di sopprimere le parole: «senza pagamento di interessi».

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento in esame, dato che la norma così come è risponde ad un'esigenza di allineamento delle compagnie italiane alle compagnie europee. Se vogliamo evitare che le compagnie petrolifere continuino l'esodo dal nostro paese è necessario un allineamento con gli altri paesi europei.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo condivide le motivazioni del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Gianotti e da altri senatori.

Non è approvato.

GIANOTTI. Desidererei ricevere un chiarimento: l'articolo 25, al terzo capoverso del comma 1, stabilisce che in caso di ritardato pagamento si applicano le disposizioni previste da due diverse leggi, che prevedono procedure diverse per quanto concerne gli interessi di mora. Non capisco come ci si possa riferire a due leggi che seguono logiche diverse.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, ad una lettura un po' approssimativa dei tempi indicati risulta che la legge n. 393 del 1986 fissa le modalità di applicazione. L'interesse di mora è la percentuale di interesse sensibilmente modificata.

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Certo, dal 6 al 12 per cento, però la prima normativa prevede soltanto la fissazione dell'interesse e non delle disposizioni di applicazione.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Essa, peraltro, fissa anche le modalità di pagamento.

GIANOTTI. Se il riferimento fosse alla legge n. 393 sarebbe accettabile la sua interpretazione, ma il riferimento è all'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 393, cioè appunto a quella normativa che stabilisce l'interesse di mora.

PRESIDENTE. Senatore Gianotti, la chiave di lettura per interpretare questo articolo è la seguente: la nuova formulazione dell'articolo 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito poi nella legge 27 novembre 1982, n. 873, proposta dal presente disegno di legge amplia il periodo di dilazione portandolo a 30 giorni; esonera dal pagamento di interessi per tutto il periodo di dilazione concesso; stabilisce, in caso di ulteriore ritardo nel pagamento, stabilisce, in caso di ulteriore ritardo nel pagamento, l'applicazione di interessi di mora nella misura del 18 per cento (decreto-legge n. 216 del 1978) e dell'indennità di mora del 6 per cento ridotta al 2 per cento se il pagamento avviene entro il quinto giorno dalla scadenza (legge n. 393 del 1968).

GIANOTTI. Se voi ritenete che sia così, non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 25.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26. Ne do lettura:

Art. 26.

(Promozione del teleriscaldamento da cogenerazione)

1. Al primo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge di conversione

7 aprile 1977, n. 102, è aggiunto il seguente periodo: «Agli effetti dell'applicazione dell'imposta è da intendere come impiego delle imprese industriali ed artigiane l'uso del gas metano nel processo di produzione di beni da parte di imprese industriali, artigiane ed agricole, cui è assimilato, ai medesimi effetti, l'uso del gas metano per l'attività alberghiera. Nel processo di produzione devono intendersi ricomprese, oltre alle attività rientranti nel ciclo produttivo, le attività che possono essere considerate parti integranti del processo industriale. Le suddette attività verranno definite ed aggiornate annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto col Ministro delle finanze. L'uso del gas metano negli esercizi di ristorazione e nella produzione di acqua calda non utilizzata in impieghi produttivi dell'impresa ma per la cessione a terzi rientra nel campo di applicazione dell'imposta».

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, nell'emendare questo articolo in sede referente abbiamo sostituito integralmente il comma 1, ma ci siamo dimenticati di aggiungere a questo proposito il comma 2 dell'articolo 31 del testo originario.

Ne do lettura: «2. Fino al 31 dicembre 1996, tra gli impieghi delle imprese industriali di cui al comma 1 deve ritenersi incluso l'utilizzo del gas metano per la produzione di energia elettrica e di calore in cogenerazione, con potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza, anche erogati a mezzo di reti urbane di distribuzione gestite nelle forme di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, o in regime di concessione amministrativa».

Invito pertanto gli onorevoli Commissari a voler approvare questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo, tendente ad aggiungere il comma 2 dell'articolo 26.

È approvato.

Per una questione meramente formale propongo di sostituire il comma 1 dell'articolo 26 con il seguente:

«1. Il primo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, è sostituito dal seguente:

“È assoggettato all'imposta di consumo, nella misura di lire 30 al metro cubo, il gas metano usato come combustibile. Tale imposta non si applica al gas impiegato nel processo di produzione di beni da parte di imprese industriali, artigiane ed agricole, cui è assimilato, ai medesimi effetti, l'uso del gas metano per l'attività alberghiera. Nel processo di produzione devono intendersi ricomprese, oltre alle attività rientranti nel ciclo produttivo, le attività che possono essere considerate parti integranti del processo industriale. Le suddette attività verranno definite ed aggiornate annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro delle finanze. L'uso del gas metano negli esercizi di ristorazione e nella produzione di acqua calda non utilizzata in impieghi produttivi dell'impresa ma per la cessione a terzi rientra nel campo di applicazione dell'imposta».

Metto ai voti l' emendamento da me proposto, avente contenuto meramente formale.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 26 nel suo insieme, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27. Ne do lettura:

Art. 27.

(Royalties)

1. I titolari di concessione di coltivazione, a decorrere dal 1° gennaio 1990, sono esonerati per un triennio e, previa eventuale conferma ai sensi del comma 9 del presente articolo, fino al 31 dicembre 1996, dalla corresponsione allo Stato dell'aliquota del prodotto della coltivazione prevista dagli articoli 33 e 66 della legge 21 luglio 1967, n. 613, purchè gli importi corrispondenti al valore delle aliquote siano investiti nella prospezione non esclusiva o nella ricerca esclusiva di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale o nella piattaforma continentale. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale.

2. L'esonero compete fino alla concorrenza del 30 per cento del costo delle attività previste nel comma 1 ed è cumulabile con le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 28.

3. Per ottenere l'esonero previsto nel comma 1, i titolari di concessione di coltivazione devono farne richiesta, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono le aliquote, corredandola con un progetto di massima degli investimenti, che specifichi la data di inizio e di ultimazione delle opere, il loro costo ed il piano di finanziamento delle stesse.

4. L'esonero è concesso dalla sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi competente per territorio sulla base del progetto presentato.

5. Le operazioni per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi devono essere iniziate nello stesso anno cui si riferiscono le aliquote non corrisposte e completate entro i cinque anni successivi.

6. La data di inizio e di ultimazione dei lavori nonchè l'ammontare dei costi sostenuti sono accertati dall'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi attraverso i propri uffici periferici.

7. Qualora risulti che l'attività programmata non sia stata iniziata ed espletata nei termini di cui al comma 6, ovvero che a fronte dei costi

sostenuti competa un minore esonero, si fa luogo entro sei mesi dalla scadenza dei predetti termini al recupero del valore corrispondente alle aliquote non corrisposte, determinato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 33 della legge 21 luglio 1967, n. 613, maggiorato di un interesse pari alla misura del tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'esonero, aumentato di quattro punti.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE con propria delibera stabilisce i criteri per la verifica della persistenza delle attuali condizioni del mercato del greggio al fine della conferma della esenzione di cui al comma 1.

9. La verifica di cui al comma 8 è effettuata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni due anni a decorrere dal 30 giugno del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. L'eventuale conferma dell'esenzione è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.

Da parte dei senatori Cisbani e Scivoletto è stato presentato un emendamento soppressivo di questo articolo.

CISBANI. Signor Presidente, la nostra proposta di soppressione dell'articolo 27 non nasce da una valutazione di politica industriale, ma dalla constatazione che gli interventi riguardanti l'installazione di impianti petroliferi determinano concreti disagi di ordine materiale e psicologico alle popolazioni ivi residenti, e spesso, laddove le aree sono di interesse turistico, anche agli operatori turistici.

Da ciò nascono varie difficoltà per gli amministratori locali, i quali ovviamente non hanno poteri decisionali in alcunchè, ma soltanto il dovere di fornire risposte concrete ai problemi che vengono posti in essere da interventi del genere e ai malumori che ampiamente si diffondono nel territorio, giustificati da quei disagi ai quali ho fatto poc'anzi riferimento.

Quindi, sembra del tutto opportuno che le *royalties* vengano utilizzate, attraverso le Regioni, in quei territori che subiscono determinati disagi, come risposta parziale e superficiale quanto volete, ma necessaria alle popolazioni che, comunque rispetto ad altre, sono coinvolte in problemi di questo genere e subiscono una oggettiva situazione di disagio.

Di conseguenza, in base a tali considerazioni, non è condivisibile la disposizione recata nell'articolo in questione.

Semmai si sarebbe dovuto esplicitare meglio la titolarità dei comuni per quanto riguarda tali *royalties* o quanto meno una percentuale di esse avrebbe dovuto passare direttamente ai comuni. Una simile misura, a chi ha vissuto come me esperienze concrete in questa direzione, appare sorprendente. Essa non risponde ad una necessità di politica industriale e non favorisce le imprese a svolgere le attività di perlustrazione dei potenziali giacimenti. Per questo riteniamo più opportuna la soppressione integrale dell'articolo.

PRESIDENTE. L'esigenza prospettata dal senatore Cisbani a me sembra giusta; tuttavia non credo sia opportuno rivedere un articolo così complesso o addirittura sopprimerlo. Pertanto riterrei più

opportuno che il senatore Cisbani presentasse un ordine del giorno in cui vengano contenute le considerazioni espresse.

CISBANI. Così come suggerito dal Presidente, abbiamo predisposto un ordine del giorno del seguente tenore:

«Il Senato,

impegna il Governo

a tener conto che le aree in cui si esplicano attività di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (nella terraferma e in mare) subiscono disagi e danni di natura economica, e a trasferire il corrispondente delle *royalties* alle Regioni e agli enti locali interessati».

0/1803/1/10

CISBANI, GIANOTTI, SCIVOLETTO, BAIARDI

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Propongo che la rubrica dell'articolo venga modificata dalla seguente: «Aliquote della produzione corrisposte allo Stato». Metto ai voti tale proposta.

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 27 nel suo insieme con la modifica testè approvata.

È approvato.

Passiamo all'articolo 28. Ne do lettura:

Art. 28.

(Proroga di esenzione dall'ILOR)

1. L'esenzione di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613, ed all'articolo 40, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 1989 dall'articolo 20 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1995.

È approvato.

Passiamo all'articolo 29. Ne do lettura:

Art. 29.

(Aliquota IVA per l'allacciamento alle reti di teleriscaldamento)

1. Fino al 31 dicembre 1996 l'aliquota IVA da corrispondere da parte degli utenti per l'allacciamento a reti di teleriscaldamento

realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico è stabilita nella misura del 4 per cento.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 30. Ne do lettura:

Art. 30.

*(Agevolazioni fiscali per il contenimento
dei consumi energetici)*

1. Il reddito delle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione possedute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diverse da quelle di cui all'articolo 40 del predetto testo unico, per le quali vengono posti in essere interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici negli edifici, è diminuito, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, fino alla concorrenza del reddito stesso, escluse le maggiorazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 38 del predetto testo unico, per il periodo di imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo, di una quota pari al 25 per cento, per ciascun periodo di imposta, della spesa sostenuta dal possessore del reddito in proporzione alla quota di possesso e rimasta effettivamente a suo carico. La riduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994.

2. I tipi di opere e i relativi criteri di realizzazione atti al contenimento dei consumi energetici sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.

3. L'avvenuta realizzazione dell'opera e il sostenimento della relativa spesa devono essere comprovati da idonee documentazioni, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la riduzione. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabilite anche le caratteristiche e le modalità di rilascio della documentazione occorrente.

È approvato.

Passiamo all'articolo 31. Ne do lettura:

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 31.

(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 115 miliardi per l'anno 1990, in lire 355 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1997, si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo del gettito del sovrapprezzo di cui alla deliberazione del CIP del 21 dicembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1988, che, ferma restando l'esigenza di assicurare il conseguimento degli obiettivi ivi considerati, viene conseguentemente applicato per un periodo di pari durata.

2. La Cassa di conguaglio per il settore elettrico effettua, entro il 30 novembre di ciascun anno, a favore dell'entrata del bilancio dello Stato, il versamento degli importi indicati al comma 1, salvo conguaglio da effettuare nell'anno successivo in relazione all'effettivo importo delle minori entrate, accertato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 31, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. Il CIP dispone la reintegrazione all'Enel degli oneri derivanti dalla sospensione e chiusura delle centrali elettronucleari secondo le modalità previste dalla delibera CIPE del 21 dicembre 1988».

IL RELATORE

All'articolo 31, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. Il CIP dispone la reintegrazione all'Enel e alle imprese appaltatrici dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari degli oneri immediati e diretti derivanti dalla sospensione e interruzione definitiva dei lavori delle predette centrali, secondo le modalità della deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1989, e della deliberazione del CIP del 24 maggio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1989».

IL GOVERNO

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento da me presentato, atteso che il Governo ha presentato una proposta più organica al riguardo.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. La delibera CIPE cui fa riferimento il testo dell'emendamento definisce le procedure attraverso cui avviene la reintegrazione all'Enel e alle imprese appaltatrici dei lavori cui nell'emendamento stesso si fa riferimento. Il CIP dispone la reintegrazione all'Enel il quale a sua volta reintegra le imprese per gli oneri indiretti. Il testo dell'emendamento definisce i soggetti così come fissati dalla delibera CIPE e l'ambito di applicazione secondo l'indicazione della Commissione bilancio che fa riferimento alle imprese elettriche coinvolte.

GIANOTTI. Signor Presidente, avrei ritenuto più opportuno approvare l'emendamento del relatore con l'aggiunta del riferimento alla delibera CIP del 24 maggio 1989. Sono contrario, invece, al riferimento alle imprese appaltatrici contenuto nell'emendamento del Governo. Il Sottosegretario ritiene che il testo definisca meglio la questione perchè fa riferimento solo ai danni diretti e non a quelli indiretti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo, dianzi illustrato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 31 nel suo insieme, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 32. Ne do lettura:

Art. 32.

(Promozione e partecipazione a società da parte dell'Enel)

1. Il settimo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, già sostituito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 856, è sostituito dai seguenti:

«L'Enel, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può promuovere, in Italia e all'estero, la costituzione di società per azioni o assumervi partecipazioni, qualora esse abbiano per oggetto il compimento di attività riconducibili ai fini propri dell'ente.

Gli atti costitutivi e gli statuti delle società di cui al settimo comma, nonchè le eventuali modifiche degli stessi, dovranno prevedere l'esercizio, da parte dell'Enel, delle facoltà di cui all'articolo 2458 del codice civile e, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della vigilanza di cui al secondo comma.

È approvato.

Passiamo, infine, all'esame dell'articolo 33. Ne do lettura:

Art. 33.

(Disposizioni finali)

1. Restano ferme tutte le competenze e le procedure stabilite dall'ordinamento vigente in materia di tutela ambientale ed igienico-sanitaria per le attività e per gli impianti previsti dalla presente legge.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso.

È stato presentato il seguente ordine del giorno:

«La Commissione industria del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di attuazione del PEN

impegna il Governo

a presentare una proposta per la costituzione di una istituzione unica che presieda la politica energetica nazionale;

ad agire per la massima compatibilità degli impianti energetici con l'ambiente;

a riconoscere adeguate competenze delle Regioni in materia energetica;

impegna inoltre il Governo, nel semestre di presidenza italiana della CEE, a proporre all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri la questione dell'integrazione e dell'armonizzazione energetica comunitaria».

0/1803/2/10

GIANOTTI

GIANOTTI. L'ordine del giorno si illustra da sè.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

VETTORI. Poichè la decisione di stralciare dal disegno di legge n. 1803 il capo riguardante gli aspetti istituzionali è stata assunta all'unanimità dalla 10^a Commissione in quanto ritenuta materia tanto importante da comportare un'indagine apposita ed una riflessione adeguata, non mi farò carico di analizzarne le conseguenze.

Non ritengo però rinunciabile l'osservazione, a nome del mio Gruppo, che al quadro unico di comando dell'energia si pensa e si dedicano progetti da molti anni, forse addirittura dalla terza domenica del novembre 1973, nella quale il cittadino ha ricevuto il primo segnale governativo della crisi energetica con il divieto di circolazione delle

autovetture private il cui parco all'epoca era poco più della metà di quello attuale.

Ne ricavo una calda raccomandazione al Governo per una idonea azione di coordinamento al proprio interno e nei confronti degli enti sorvegliati, per una sollecita realizzazione della proposta più idonea, prima che eventi estranei ad un minimo controllo del settore portino a decisioni di fatto senza vantaggi effettivi.

Il testo risultante da un accurato lavoro del relatore - cui va il nostro apprezzamento più vivo - risponde alle esigenze più attuali, volte ad un recupero delle potenzialità produttive di energia elettrica con risorse interne e ad un miglior utilizzo dell'energia stessa. L'utilizzo di tali risorse interne, con la normativa monopolistica, è stato frenato ed a noi pare ora necessario un atteggiamento complessivo più sicuro nei confronti di tale segmento non secondario della politica energetica, pur ammettendo che attualmente (ma certo per poco tempo in vista dell'auspicabile sviluppo economico dell'Europa orientale) sia più facile importare energia elettrica rispetto a combustibili fossili da trasformare, anche con riferimento alle nuove capacità operative affidate all'Enel con l'articolo 32.

Esprimiamo un giudizio complessivamente favorevole alla proposta governativa e quindi voteremo a favore del testo emendato dalla Commissione, pur consci che si tratta unicamente di un indispensabile ma modesto strumento per la politica energetica del nostro paese, che si colloca nelle prime posizioni europee quanto a sviluppo industriale, ma anche nelle prime posizioni mondiali quanto a complessiva dipendenza energetica.

Sarà naturale abbandonare talune produzioni di base fortemente energivore, ma non consumeremo meno energia per servizi, tecnologia ed usi civili. Il governo dell'energia dovrà avere coscienza di tale situazione, sviluppando anche una cultura dell'energia, la cui importanza fondamentale per l'Italia si è attenuata per la transitoria abbondanza di petrolio a buon prezzo.

In conclusione, il nostro Gruppo voterà a favore del presente provvedimento con l'auspicio che la sua modesta portata venga salvaguardata da una sollecita entrata in vigore con le altre leggi di accompagnamento del PEN.

GIANOTTI. Il Gruppo comunista considera l'iniziativa del Governo in materia energetica non soltanto inadeguata, ma lontana anni luce dalle esigenze del paese. È evidente che il Ministero competente ne ha la responsabilità principale; non faccio quindi questioni di tipo personale.

In secondo luogo, approvare questo disegno di legge senza alcuna previsione relativamente alle istituzioni e all'energia è come dire che la montagna ha partorito il topolino. L'Italia dunque è costretta ancora ad aspettare, per responsabilità del Governo e non del Parlamento.

Abbiamo accettato di discutere il presente provvedimento in sede deliberante purchè avvenisse un dibattito generale in Aula. In tal senso c'è stato l'impegno da parte del Governo, della Presidenza della Commissione e la disponibilità della Presidenza del Senato a svolgere tale discussione subito dopo la ripresa dei lavori: questo ci esime dal fare una dichiarazione di voto più lunga in questa sede.

Voteremo dunque contro il provvedimento in esame.

MANCIA. Il Gruppo socialista esprime un giudizio positivo sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che, in conseguenza dello stralcio già deliberato, gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 formeranno un disegno di legge a sè stante, con il seguente titolo: «Norme sulle istituzioni funzionali all'attuazione del Piano energetico nazionale» (1803-bis).

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA